

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

TS/AIA/5-R

Ö^&^ç Á »AGUJDE ÓÁ^|Á E DECF

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – articolo 29-nonies, comma 1  
Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  
per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.2, lettera a), dell'Allegato VIII alla  
Parte Seconda del Decreto legislativo 152/2006, svolta dalla società  
HESTAMBIENTE s.r.l. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste.

### Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati

#### Premesso:

- che in data 23/07/2019, con nota iscritta al prot. n. 36299 del 24/07/2019, la società HESTAMBIENTE s.r.l. – sede legale e dell'installazione in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, codice fiscale e partita IVA 01266190329, di seguito "Gestore" – ha presentato comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione di una modifica non sostanziale della propria installazione consistente nei seguenti interventi:
  - manutenzione straordinaria e ammodernamento della Linea 2, che comporta l'aumento della capacità di trattamento complessiva dello stabilimento da 612 t/g a 670 t/g, pari ad un incremento della capacità oraria di 2,4 t/ora;
  - aumento del volume di deposito temporaneo dei "polverini" (CER 190105) depositati "in big bags o in due silos rispettivamente nelle aree N. 1 e N. 2" da 60+120 a 60+200 m3;
- che in data 06/08/2019, con nota iscritta al prot. n. 38866, il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha trasmesso a fini istruttori al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la nota del Gestore comunicando che le modifiche sopra menzionate devono ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;
- che con nota prot. n. 31211/P/GEN/PRA\_AUT del 20/09/2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita il 23 settembre 2019 al prot. n. 45375, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni riguardo la comunicazione di modifica inviata dal Gestore, ha chiesto la modifica della prescrizione di cui al punto 2.1, dell'Allegato 3 "Limiti e prescrizioni", al decreto n. 1222/2015 e l'invio di documentazione integrativa;
- che con nota prot. n. 31565/P/GEN/PRA\_AUT del 24/09/2019, acquisita nella medesima data con prot. n. 45782, con la quale ARPA FVG ha chiesto venisse

parzialmente modificato quanto riportato dalla citata nota del 20 settembre 2019;

**Atteso** che con nota prot. n. 48108 del 08/10/2019, il la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha comunicato al Gestore che, decorsi i termini di cui all'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06, egli può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il Gestore deve comunicare all'Autorità competente e all'ARPA FVG il completamento degli interventi previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto.
2. la prescrizione di cui all'Allegato 3 p.to 2.1 del decreto n.1222/AMB del 23/06/2015 viene modificata come di seguito riportato:

2.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

*"Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:*

- *"D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12";*
- *"D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12"*
- *"D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".*

*Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:*

- *"R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".*

*Tali operazioni, da attuarsi solo in caso di malfunzionamento dell'inceneritore, corrispondono al trasferimento diretto di rifiuti dai mezzi della raccolta urbana a semirimorchi compattatori ("press-container") e al trasferimento dei rifiuti in container scarrabili.*

*Le tipologie di rifiuto e i quantitativi trattabili in condizioni di emergenza sono riportati al successivo punto 2.2; non si applicano i limiti istantanei volumetrici di cui al successivo punto 5.2".*

3. relativamente alla trasmissione degli esiti degli autocontrolli previsti dal Piano di monitoraggio e controllo si prescrive che:
  - a) Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata;
  - b) I risultati del piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.
  - c) Entro 30 giorni dal ricevimento della presente il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it), i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo;
  - d) Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno;
  - e) Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento;
4. Qualora intervengano modifiche alle aree di deposito rifiuti Il Gestore deve trasmettere, all'Autorità Competente e tenere a disposizione degli Enti deputati al controllo copia della planimetria aggiornata con l'individuazione delle aree

deputate al deposito temporaneo dei rifiuti;

**Considerato** che la società risulta in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 1222/AMB del 23/06/2015 come successivamente volturata, modificata e aggiornata;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare l'articolo 29-nonies, comma 1, laddove stabilisce che l'autorità competente *"ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni"*;

**Ritenuto** necessario, ai sensi del sopra richiamato disposto, considerare la natura e l'entità delle modifiche comunicate dal gestore, procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni;

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *"Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014"*;

**Visto** l'articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 *"Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative"*, come introdotto dall'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli abilitativi, compresi nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 marzo 2020;

**Vista** la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"*;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

**Recepito** le suesposte premesse;

## DECRETA

1. È aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla società HESTAMBIENTE s.r.l. – sede legale e dell'installazione in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, codice fiscale e partita IVA 01266190329, di seguito

“Gestore” – con decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 1222/AMB del 23/06/2015 come successivamente volturata, modificata e aggiornata, per l’esercizio dell’attività di cui al punto 5.2 lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006. Gli interventi oggetto di modifica sono di seguito elencati:

- manutenzione straordinaria e ammodernamento della Linea 2, che comporta l’aumento della capacità di trattamento complessiva dello stabilimento da 612 t/g a 670 t/g, pari ad un incremento della capacità oraria di 2,4 t/ora;
  - aumento del volume di deposito temporaneo dei “polverini” (CER 190105) depositati “in big bags o in due silos rispettivamente nelle aree N. 1 e N. 2” da 60+120 a 60+200 m<sup>3</sup>;
2. Il Gestore deve comunicare all’Autorità competente e all’ARPA FVG il completamento degli interventi previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto.
3. La prescrizione di cui all’Allegato 3 p.to 2.1 del decreto n.1222/AMB del 23/06/2015 viene modificata come di seguito:

#### 2.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

*“Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:*

- *“D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”;*
- *“D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”*
- *“D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.*

*Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:*

- *“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.*

*Tali operazioni, da attuarsi solo in caso di malfunzionamento dell’inceneritore, corrispondono al trasferimento diretto di rifiuti dai mezzi della raccolta urbana a semirimorchi compattatori (“press-container”) e al trasferimento dei rifiuti in container scarrabili.*

*Le tipologie di rifiuto e i quantitativi trattabili in condizioni di emergenza sono riportati al successivo punto 2.2; non si applicano i limiti istantanei volumetrici di cui al successivo punto 5.2”.*

3. In merito alla trasmissione degli esiti degli autocontrolli previsti dal Piano di monitoraggio e controllo si prescrive che:
- a) Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l’inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall’AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata;
  - b) I risultati del piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.
  - c) Entro 30 giorni dal ricevimento della presente il Gestore trasmette all’indirizzo e-mail: [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it), i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l’accesso all’applicativo;
  - d) Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal

campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno;


- e) Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento;
4. Qualora intervengano modifiche alle aree di deposito rifiuti Il Gestore deve trasmettere, all'Autorità Competente e tenere a disposizione degli Enti deputati al controllo copia della planimetria aggiornata con l'individuazione delle aree

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in GORIZIA, C.so Italia, 55.

S'informano gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Il Direttore del Servizio  
Disciplina gestione rifiuti e siti contaminati  
ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - TS/AIA/5R

Ö^&^ç Á »Áí ï DE ÓÁ^|ÁFB DEÍ

Voltura e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1222 del 23 giugno 2015, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.2, dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto ministeriale 7 agosto 2013 (Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche);

**Visto** il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti);

**Visto** il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari);

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015, con il quale:

1) è stato autorizzato il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 77 del 28 gennaio 2010, n. 225 del 14 febbraio 2011, n. 542 del 16 marzo 2011, n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014, rilasciata a favore della Società ACEGASAPSAMGA S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 00930530324, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.2, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste, via Errera, 11;

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, n. 77 del 28 gennaio 2010, n. 225 del 14 febbraio 2011, n. 542 del 16 marzo 2011, n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014, come indicati al punto 1;

**Vista** la nota della Società AcegasApsAmga S.p.A. (prot. n. 58542 del 29 giugno 2015) e della Società Hestambiente S.r.l. con sede legale in Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 01266190329 (prot. n. 20 del 29 giugno 2015), trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 30 giugno 2015, con protocollo n. 17853, con la quale:

1) è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la variazione della titolarità della gestione del complesso IPPC sito nel Comune di Trieste, via Errera, 11, dalla Società AcegasApsAmga S.p.A. alla Società Hestambiente S.r.l.;

2) è stata chiesta la voltura, a favore della Società Hestambiente S.r.l., dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015;

3) è stato contestualmente dichiarato:

a) che nulla è variato riguardo alle tecnologie impiegate ed all'attività autorizzata, rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale viene richiesta la volturazione;

b) che il soggetto subentrante fa propri i contenuti del PMC approvato con il decreto n. 1222 del 23 giugno 2015;

c) che il soggetto subentrante possiede le capacità tecniche ed organizzative per l'impianto in argomento;

d) che entro 30 giorni dal rilascio del decreto di voltura dell'autorizzazione integrata ambientale, si procederà all'adeguamento, anche sotto il profilo della formale intestazione, delle garanzie finanziarie prestate;

**Visto** il Verbale di Assemblea Straordinaria della Società Hestambiente S.r.l., Repertorio n. 56339 e Raccolta n. 35762, redatto, in data 25 giugno 2015, dal notaio dott. Federico Tassinari, dal quale risulta, tra l'altro, che:

a) è stato deliberato di aumentare il capitale sociale dall'attuale importo di euro 10.000, al nuovo importo di euro 1.010.000 e così per l'importo di euro 1.000.000 da realizzarsi mediante nuovi conferimenti di beni in natura;

b) è stato offerto, il predetto aumento, in sottoscrizione all'unico socio, prevedendo che la liberazione dell'aumento medesimo avvenga tramite il conferimento in natura del Ramo di azienda corrente in Padova e Trieste, costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio delle attività di trattamento e smaltimento rifiuti;

c) è stato dichiarato, da parte del legale rappresentante della Società AcegasApsAmga S.p.A., socio unico della Società Hestambiente S.r.l., di voler sottoscrivere l'aumento di capitale e di voler effettuare la sottoscrizione integrale del deliberato aumento mediante il conferimento in natura del ramo d'azienda sopra menzionato;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015;

2) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nella sostituzione della Tabella 1, dell'Allegato C, al decreto n. 1222/2015, relativa ai soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

## DECRETA

E' volturata, a favore della Società HESTAMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 01266190329, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1222 del 23 giugno 2015.

### Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La Tabella 1, dell'Allegato 4, al decreto n. 1222 del 23 giugno 2015, viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	HESTAMBIENTE S.R.L.	ing. Stefano Gregorio
Società terza contraente	Come da comunicazione della Società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste

### Art. 2 – Prescrizioni

1. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore voltura la Garanzia bancaria n. 460011467496 del 25 ottobre 2012, rilasciata da UniCredit S.p.A. con sede in Roma, via Alessandro Specchi, 16 e prestata a favore del Comune di Trieste, fino alla somma di euro 349.085,91 (trecentoquarantanovemilaottantacinque,91), per la gestione dei rifiuti (smaltimento D10, D13, D14, D15 e recupero R1, R12, R13).



### **Art. 3 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1222/2015.
- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Hestambiente S.r.l., al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - TS/AIA/5R

Ö^&^ç Á »ÁGGDEF ÓÁ^|ÁGÊ DEFÍ

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società ACEGASAPSAMGA S.p.A., di cui al punto 5.2, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il documento "Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration - August 2006";

**Visto** il decreto ministeriale 7 agosto 2013 (Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche);

**Visto** il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti);

**Visto** il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari);

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, con il quale è stata concessa, alla Società ACEGAS-APS S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio di un impianto di cui al punto 5.2, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Trieste, via Errera, 11;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 77 del 28 gennaio 2010, con il quale è stata autorizzata la modifica dell'AIA rilasciata con il decreto 1039/2009;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 225 del 14 febbraio 2011, con il quale è stata aggiornata l'AIA rilasciata con il decreto 1039/2009, come modificata con il decreto 77/2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 542 del 16 marzo 2011, con il quale è stato convalidato il decreto 225/2011;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014, con i quali è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto 1039/2009, come modificata ed aggiornata con i decreti 77/2010 e 225/2011;

**Vista** la domanda protocollo n. 2627 del 12 gennaio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 13 gennaio 2015 con nota protocollo n. 703, presentata dalla Società ACEGASAPSAMGA S.p.A. con sede legale nel Comune di Trieste, via del Teatro, 5 (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione relativa a "00", di cui al punto 5.2, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste, via Errera, 11;

**Vista** la nota prot. n. 7165 del 17 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 7657 del 20 marzo 2015, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino", la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 23 aprile 2015, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito al rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 17 marzo 2015, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista la nota del 21 marzo 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica, con la quale il Servizio VIA ha comunicato di ritenere non necessario alcun procedimento in materia di VIA in quanto l'autorizzazione ad R1 non varia la categoria progettuale che rimane quella di cui all'Allegato III, lettera n), della parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e non sono previste modifiche tecniche e gestionali all'impianto tali da determinare effetti sull'ambiente difforni dagli attuali (articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 152/2006;**

**Viste** le note prot. n. 15-10998/69/07/1 del 13 aprile 2015 e prot. n. 15/11838/69/07/1 del 21 aprile 2015, con le quali il Comune di Trieste ha espresso, rispettivamente parere in merito agli aspetti urbanistici e parere favorevole sull'impianto fognario a servizio dell'insediamento in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 12692 del 22 aprile 2015, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Trieste ha formulato delle osservazioni, ha comunicato di ritenere accettabili le modifiche proposte e ha chiesto chiarimenti relativamente alle emissioni fugitive;

**Vista** la nota del 23 aprile 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica, acquisita dal Servizio competente in data 23 aprile 2015, con nota protocollo n. 10974 del 24 aprile 2015, con la quale la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino" ha fatto proprio il parere espresso da Comune di Trieste con la citata nota prot. n. 15-10998/69/07/1 del 13 aprile 2015;

**Visto** il verbale conclusivo della prima seduta della prima Conferenza di servizi del 23 aprile

2015, convocata con nota prot. n. 7657 del 20 marzo 2015, inviata a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 11314 del 28 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC;

**Preso atto** che dal citato Verbale della Conferenza di servizi del 23 aprile 2015, risulta, tra l'altro, che il Gestore ha fornito ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste i chiarimenti richiesti con la citata nota del 22 aprile 2015 e che la Conferenza di servizi ha ritenuto di aggiornare i propri lavori a lunedì 4 maggio 2015;

**Vista** la nota del 4 maggio 2015, con la quale il Gestore ha trasmesso delle osservazioni riguardanti la Relazione istruttoria inviata con la nota regionale prot. n. 11314 del 28 aprile 2015;

**Vista** la nota del 4 maggio 2015, con la quale la Provincia di Trieste ha proposto delle modifiche alla Relazione istruttoria inviata con la citata nota regionale prot. n. 11314 del 28 aprile 2015 e ha evidenziato delle incongruenze nella Relazione stessa;

**Visto** il verbale conclusivo della seconda seduta della prima Conferenza di servizi del 4 maggio 2015, inviato ai partecipanti con nota prot. n. 12247 del 6 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC;

**Vista** la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

**Rilevato** che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

**Considerate** le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

**Visto** il certificato n. 144974-2013-AE-ITA-ACCREDIA di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, rilasciato dalla Società di certificazione DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. con sede in Agrate Brianza (MB), Centro direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, Viale Colleoni, 9, da cui risulta che dalla data del 12 luglio 2007, la Società ACEGASAPSAMGA S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Smaltimento mediante termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e sanitari, con produzione di energia elettrica" svolta presso il sito operativo di Trieste, via Errera, 11, fino al 26 febbraio 2017;

**Considerato che ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., i Comuni nel cui territorio sono in attività impianti di smaltimento di rifiuti, provenienti anche da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo;**

**Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25, della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;**



**Ritenuto** di determinare la garanzia finanziaria relativa al recupero dei rifiuti come di seguito indicato:

- il Gestore presta, a favore del Comune di Trieste, una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 349.085,91 (trecentoquarantanovemilaottantacinque,91), per il recupero dei rifiuti, calcolato, tenuto conto della riduzione del 40% per le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO:14001, sulla base della potenzialità giornaliera per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi pari a 612 Mg/giorno €581.809,85 (impianti oltre le 100 Mg/giorno €190.882,49 + €763,53 per ogni Mg eccedente le prime 100); ;

**Vista** la Garanzia bancaria n.460011467496 del 25 ottobre 2012, con la quale è stata prestata, a favore del Comune di Trieste, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti (smaltimento D10, D13, D14, D15 e recupero R1, R12, R13) un garanzia finanziaria del valore di euro 349.085,91 (trecentoquarantanovemilaottantacinque,91), avente validità fino al 30 novembre 2013, prorogata automaticamente di anno in anno salvo disdetta delle parti, rilasciata da UniCredit S.p.A. con sede in Roma, via Alessandro Specchi, 16;

**Considerato che:**

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, la Relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente la Relazione di riferimento;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore:

1) di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) di trasmettere, in caso di esito positivo della succitata procedura, al Servizio competente, entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, la Relazione di riferimento;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni o, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

## DECRETA

**1.** E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 77 del 28 gennaio 2010, n. 225 del 14 febbraio



2011, n. 542 del 16 marzo 2011, n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014, rilasciata a favore della Società ACEGASAPSAMGA S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, identificata dal codice fiscale 00930530324, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.2, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste, via Errera, 11, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1039 del 13 luglio 2009, n. 77 del 28 gennaio 2010, n. 225 del 14 febbraio 2011, n. 542 del 16 marzo 2011, n. 2418 del 31 ottobre 2012 e n. 2109 del 10 novembre 2014.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato 2 al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 3 al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 4 al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Trieste e alla Provincia di Trieste, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
- b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente, al Comune di Trieste e alla Provincia di Trieste, il mancato rinnovo della stessa;
- c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, al Comune di Trieste e alla Provincia di Trieste, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

4. Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.

5. In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 4, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

**6. Il Gestore mantiene la validità della Garanzia bancaria n. 460011467496 del 25 ottobre 2012, prestata a favore del Comune di Trieste, fino alla somma di euro 349.085,91**

**(trecentoquarantanovemilaottantacinque,91), per la gestione dei rifiuti (smaltimento D10, D13, D14, D15 e recupero R1, R12, R13), fino alla scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale.**

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
  - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
  - b) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
  - c) Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

## **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Il presente decreto è trasmesso alla Società AcegasApsAmga S.p.A., al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# ALLEGATO 1

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Dal punto di vista urbanistico il sito di ubicazione dell'impianto di termovalorizzazione di Trieste di Via Errera ricade all'interno della zona territoriale omogenea denominata S6 dal Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste corrispondente a zona tecnologici per servizi tecnologici.

L'area è sottoposta a vincoli secondo quanto disposto dall'art. 142, comma 1, lettera a) D.Lgs. 42/2004: zona costiera per una fascia di 300m dalla battigia.

Il complesso ricade in parte su area demaniale ed in parte su area di proprietà del Comune di Trieste. Dal punto di vista catastale l'area su cui sorge l'impianto è censita ai fogli di Mappa 34 e 38 del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore ed in particolare alle particelle:

- pcn 4285/3 e 4285/7: censite nella Partita Tavolare 4422 - Proprietà del comune di Trieste: l'area è concessa in uso ad AcegasAps così come regolamentato dal contratto di servizio registrato in data 9 aprile 2001.
- pcn 4282/1 – Appartenente al Bene Pubblico demaniale Ramo Acque (gestito dall'autorità portuale di Trieste): l'occupazione dell'area demaniale con l'impianto è regolata a sua volta da apposito disciplinare stipulato dal Comune di Trieste con l'Autorità Portuale ed in seguito volturato alla società AcegasAps con determinazioni dirigenziali 22/2001/AR I dd 08/03/2001 e 159/2001/AR I dd. 23/03/2001.

### CICLO PRODUTTIVO

L'impianto svolge l'attività di termovalorizzazione dei rifiuti codificata ai sensi degli allegati B e C della parte quarta del D.Lgs 152/06 come attività R1/D10 e rientrante tra le attività ricomprese al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto.

La capacità nominale dell'impianto (e cioè la quantità massima oraria di rifiuti inceneribili in funzione del loro potere calorifico) è pari a 612 t/giorno complessive per un Potere Calorifico Inferiore nominale di 2.200 kcal/kg per le linee 2 e 3 e di 2.420 kcal/kg per la linea 1 .

Il carico termico nominale dell'impianto (e cioè l'energia termica massima producibile dalla combustione dei rifiuti nell'unità di tempo) è pari a 67,3 MW termici complessivi.

L'impianto, nella sua attuale configurazione, è costituito da tre linee di incenerimento.

I principali dati di targa sono:

- capacità teorica di smaltimento 612 t/giorno
- p.c.i. nominale dei rifiuti 2.200-2.420 kcal/kg (9,21-10,13 MJ/kg)
- vapore prodotto 76 t/h (39 bar, 380°C)
- potenza elettrica turbo gruppo 17 MW
- superficie occupata 34.900 m<sup>2</sup>

## SCARICO E GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti entrano nell'impianto dopo aver passato il portale radiometrico e la pesa d'ingresso per la determinazione del peso lordo; i mezzi scaricano i rifiuti nella relativa fossa ed escono dall'impianto dopo la seconda pesata per determinare la tara.


L'impianto è dotato di una fossa per lo scarico e l'accumulo rifiuti di 10.500 m<sup>3</sup> di cui 7.000 m<sup>3</sup> sfruttabili. Tale locale è chiuso e mantenuto in costante depressione grazie all'aspirazione dell'aria primaria di combustione. La fossa è servita da 2 carriponte da 10 t di portata ciascuno dotati entrambi di una benna a polipo da 5 m<sup>3</sup> comandata dai gruisti addetti alla gestione dei rifiuti.

L'alimentazione dei tre forni è effettuata mediante tali benne.

L'alimentazione dei rifiuti sanitari nel forno, che è attualmente sospesa dal 14 febbraio 2007, avviene separatamente rispetto ai rifiuti urbani mediante nastri trasportatori dedicati, senza il transito nella fossa rifiuti. Tali nastri sono stati parzialmente dismessi.

## COMBUSTIONE E RECUPERO ENERGETICO

Ciascuna linea è formata da un forno a griglia mobile, una caldaia e un sistema di trattamento dei fumi di combustione.



Nelle linee 2 all'uscita della camera di combustione i gas vengono convogliati nella camera di post-combustione dove avviene il completamento delle reazioni di ossidazione iniziate in precedenza. I fumi vengono mantenuti per più di due secondi ad una temperatura superiore ai 850°C, come richiesto dall'art. 237-octies del D.Lgs. 152/06.

Nelle linee 1 e 3 il controllo della temperatura avviene nella stessa camera di combustione (non esiste una vera camera di post-combustione fisicamente separata ma solo una zona di post-combustione) in cui sono presenti due bruciatori che, nel caso di un calo della temperatura si attivano per mantenere le temperature di processo al di sopra dei limiti normativi.

Un bruciatore (uno per ogni linea) alimentato a metano, permette di assicurare le fasi di avviamento e di arresto in modo da ottenere la temperatura minima di 850° C prima di introdurre rifiuti e di assicurare la medesima per tutto il tempo in cui i rifiuti sono presenti.

A valle della camera di post-combustione del forno delle Linee 2 è inserita una caldaia a recupero a sviluppo verticale; sopra la griglia delle Linee 1 e 3 è installata una caldaia a sviluppo verticale ed orizzontale (sistema forno caldaia integrato):

- il generatore di vapore della Linea 1 ha una potenzialità di circa 29 t/h di vapore alla temperatura di 380°C e pressione di 39 bar;
- il generatore di vapore della Linea 2 ha una potenzialità di 21 t/h di vapore alla temperatura di 380°C e pressione di 39 bar;
- il generatore di vapore della linea Linea 3 ha una potenzialità di 26 t/h di vapore alla temperatura di 380°C e pressione di 39 bar.

## **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

L'impianto è dotato di un'unica turbina a vapore a servizio delle tre linee accoppiata ad un alternatore destinato alla produzione di energia elettrica alla tensione di 10 kV.


La potenza elettrica lorda generata teorica è di 14,9 MW. Le tre linee di incenerimento funzionano indipendentemente l'una dall'altra in modo da garantire il processo di incenerimento anche in caso di fermata di una delle stesse. Il ciclo termico, oltre al condensatore principale, è dotato di un condensatore ausiliario che consente di assorbire il vapore prodotto dalle tre linee anche in assenza della turbina in modo da poter adempiere alla funzione di smaltimento rifiuti pure in caso di fuori servizio della turbina.

La condensazione del vapore avviene tramite una torre evaporativa alimentata ad acqua di rete.

L'attuale assetto prevede che la produzione di energia elettrica vada ad alimentare tutte le utenze dell'impianto per cui viene ceduta in rete a 27,5 kV solo l'eccedenza rispetto agli autoconsumi.

# SCHEMA DEL CICLO PRODUTTIVO

Il ciclo produttivo sopra descritto è riassunto nel seguente schema:





## EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto è dotato di tre punti di emissione, uno per ogni linea, le cui caratteristiche sono riassunte nella seguente tabella:

camino	descrizione	portata	altezza
E1	Forno 1 a griglia mobile orizzontale (23,9 MWth)	44.513 Nmc/h	100 m
E2	Forno 2 a griglia mobile orizzontale (21,7 MWth)	41.533 Nmc/h	100 m
E3	Forno 3 a griglia mobile orizzontale (21,7 MWth)	41.324 Nmc/h	100 m

### Sistema di depurazione fumi

La portata dei fumi è di circa 50.000 Nm<sup>3</sup>/h per ognuna delle tre linee. Il trattamento dei fumi è articolato, per ogni linea, in diverse fasi:

- abbattimento degli ossidi di azoto tramite DeNOx SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) ad urea;
- trattamento dei gas acidi con iniezione di bicarbonato di sodio in un reattore a secco. Il bicarbonato di sodio è iniettato a mezzo di trasporto pneumatico che può iniettare fino a 150 kg/h arrivando a 500 kg/h con il sistema di riserva;
- iniezione nello stesso reattore a secco di carbone attivo per l'abbattimento dei microinquinanti e dei metalli pesanti che può iniettare fino a 30 kg/h;
- depolverazione attraverso un filtro a maniche costituito da quattro moduli di 240 maniche ciascuno per un totale di 960 maniche per ogni linea. La superficie filtrante totale è di 1.819 m<sup>2</sup>;
- colonna di lavaggio monostadio ad iniezione di soluzione di soda per la rimozione delle tracce di gas acidi e metalli pesanti ancora presenti nei fumi;
- post riscaldamento fumi ad una temperatura di 120°C attraverso uno scambiatore fumi – fumi con funzione anti pennacchio;
- espulsione dei fumi in atmosfera mediante ventilatori di estrazione e camino a tre canne (altezza 100 m; diametro canne 1,4 m).

### Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)

L'impianto di termovalorizzazione è dotato di un Sistema di Monitoraggio Emissioni. Questo è costituito da tre distinti sistemi di analisi delle emissioni (uno per ciascuna linea) che rilevano in continuo i dati relativi alle emissioni di: HCl, HF, CO, SO<sub>2</sub>, NO, H<sub>2</sub>O, NO<sub>2</sub>, TOC, O<sub>2</sub>. E' presente anche un sistema di back-up "a caldo" che può essere utilizzato nel caso di anomalia di funzionamento di uno dei sistemi dedicati.

Una serie di analizzatori in continuo, basati su diverse tecnologie, rilevano le misure dei parametri e li inviano, agli applicativi di elaborazione. Gli applicativi operano su due personal computer che implementano le metodologie di calcolo dettate dal D.lgs.152/06 e producono una serie di tabulati e report relativi ai livelli di emissione rilevati dalla strumentazione. Gli stessi applicativi permettono di individuare preventivamente possibili livelli emissivi superiori ai limiti imposti consentendo al personale di conduzione dell'impianto di operare al fine di riportare i valori delle emissioni nei limiti prescritti.

## SCARICHI IDRICI

L'impianto è dotato di una rete fognaria di tipo misto che convoglia le acque del depuratore interno all'impianto (torre di lavaggio fumi, raffreddamento scorie), acque di lavaggio automezzi, acque provenienti dalle torri evaporative, acque provenienti dal lavaggio delle aree interne dell'edificio, quelle di pioggia derivanti dalle superfici coperte e dai piazzali e le acque nere scaricate dalla palazzina uffici;

### Ciclo delle acque

Dopo averne registrato la portata, i reflui delle torri di lavaggio vengono inviati ad un impianto di depurazione chimico-fisico ad essi dedicato e finalizzato all'abbattimento dei metalli pesanti prima dello scarico parziale P1.

Dopo questo primo trattamento i reflui vengono convogliati al depuratore chimico-fisico principale destinato a trattare tutte le acque reflue prodotte nello stabilimento. Allo stesso depuratore vengono inviate, dopo una prima operazione di sgrigliatura, le acque provenienti dal lavaggio dei veicoli utilizzati per la raccolta pubblica dei rifiuti urbani.

L'impianto di depurazione chimico-fisico principale ha una potenzialità di 12 m<sup>3</sup>/h ed è composto dalle seguenti sezioni:

- accumulo ed omogenizzazione
- sollevamento al trattamento
- abbattimento dell'azoto nitroso tramite acido solfamminico ed acido cloridrico (per abbassamento pH fino a valori funzionali di circa 4)
- insolubilizzazione dei metalli pesanti tramite solfuro sodico e soda caustica
- aggiunta di cloruro ferrico per facilitare la coagulazione
- aggiunta di polielettrolita anionico per la flocculazione
- sedimentazione
- filtrazione a sabbia
- filtrazione su carbone attivo
- trattamento su resine a scambio ionico.

I fanghi, una volta filtro pressati, vengono poi avviati alle opportune operazioni di smaltimento.

Al termine dei trattamenti le acque vengono scaricate nel pozzetto P3.

Tutte le acque dell'impianto vengono poi avviate nella rete fognaria municipale (pozzetto S1).

### Sistema di monitoraggio in continuo di emissione nei corpi idrici

Attualmente in impianto sono presenti tre pozzetti dotati di opportuni sistemi di monitoraggio in continuo delle acque reflue. Questi sono così definiti:

1. **pozzetto fumi (P1)**: in esso giungono le acque provenienti dalle torri di lavaggio dei fumi dopo esser state trattate nell'impianto skid dedicato. Si trova a monte del depuratore chimico-fisico;
2. **pozzetto uscita depuratore (P3)**: in uscita dall'impianto chimico-fisico di depurazione acque reflue;
3. **pozzetto uscita impianto (S1)**: in uscita complessiva dall'impianto di termovalorizzazione.

In essi vengono misurati in continuo parametri quali T, pH, portata e torbidità.

All'uscita dall'impianto le acque vengono addotte alla rete fognaria municipale.

## **EMISSIONI SONORE**

Il comune di Trieste non ha prodotto una zonizzazione acustica comunale, pertanto si applicano i limiti di accettabilità indicati in Tabella 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 decreto applicativo della Legge Quadro 447/95.

Sono di seguito elencate le apparecchiature più critiche dal punto di vista delle emissioni sonore e gli accorgimenti impiantistici finalizzati a limitare le stesse.

### **Turbina**

La turbina a vapore, individuata come una delle sorgenti di emissioni sonore più significative, è posta all'interno di un cabinato tamponato perimetralmente e sulla copertura mediante pannellature insonorizzanti.

### **Sfiati di caldaia**

Sono attualmente presenti sulle tre linee del termovalorizzatore 6 silenziatori atti a contenere il rumore prodotto dallo sfiato del vapore di caldaia.

I silenziatori sono in grado di fornire attenuazioni di livello sonoro compreso tra 30 e 50 dB(A).

### **Scivoli fossa rifiuti**

L'isolamento acustico della parte inferiore degli scivoli realizzata in lamiera con frangiture in profilato comprende una serie di materiali posizionati a sandwich per garantire migliori prestazioni fonoassorbenti.

L'abbattimento acustico medio attestato a seguito dell'installazione è di 25-30 dB(A).

## **RIFIUTI**

Nel sito oltre all'attività di termovalorizzazione (D10 ed R1) vengono svolte anche le seguenti attività di recupero e smaltimento rifiuti non IPPC:

- Messa in riserva (R13) dei rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (20 02 01) e dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08) per un quantitativo massimo complessivo di 150 m3;
- Trasferimento e condizionamento volumetrico dei rifiuti (D13, D14, D15) per una quantità massima di 5.000 tonn/anno per rifiuti urbani e speciali assimilati;
- Ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti (D14) per una Quantità massima di 140 tonn/settimana;
- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11–R12 in alternativa al ricondizionamento (D14) del punto precedente per una quantità massima sempre pari a 140 tonn/settimana;
- Deposito preliminare D15 e Messa in riserva R13

La Società ha dismesso il sistema di caricamento diretto di rifiuti sanitari per cui presso l'impianto non si accettano più rifiuti con codice CER 18 per i quali viene richiesto lo stralcio dall'autorizzazione alle operazioni R1/D10.

Al solo fine di permettere la distruzione dei corpi del reato a seguito di richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni, l'impianto accetterà esclusivamente rifiuti non pericolosi con codice CER 180107 e 180109; tali rifiuti saranno inseriti direttamente in tramoggia senza scaricarli preliminarmente nella fossa dei rifiuti.

In caso di necessità o di urgenze l'impianto è inoltre autorizzato a svolgere le operazioni indicate nella seguente tabella:

<b>Tipologia</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Tipo raccolta</b>	<b>Tipologia mezzo raccolta</b>	<b>CER</b>	<b>Operazione</b>	<b>Quantità (m3)</b>	<b>Tempo massimo di deposito giorni</b>
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Campana/ cassonetto	Autotreno scarrabile	200101 150101	R13	200	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Manuale	200101 150101	R13	80	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Cassonetti	Monoperatore	200101 150101	R13	200	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata porta a porta Trieste	Manuale	Compattatore	200101 150101	R13	80	7
Vetro e Lattine	Raccolta differenziata provincia Raccolta differenziata Trieste	Campana Cassonetto	Autotreno scarrabile Compattatore	150106 150106	R13 R13	30 30	7 7
Vetro	Raccolta differenziata Duino Aurisina	Campana	Autotreno scarrabile	200102 150107	R13	30	7
Plastica	Raccolta differenziata Duino Aurisina	Campana	Autotreno scarrabile	200139 150102	R13	200	7
Ingombranti misti	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	200307 150103	D13/D14/D15/R13	160	7
Legno	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	200138 150103	R13	160	7
Ferro	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	200140 150104	R13	160	7

Nella sottostante tabella sono riportate le aree di deposito temporaneo e di stoccaggio con le relative caratteristiche.

<b>Area di stoccaggio</b>	<b>CER</b>	<b>modalità</b>	<b>Volume complessivo mc</b>
C	12 01 16*	Il deposito all'interno di massimo 10 big bag della volumetria di 1 m3 ciascuno, posti su area pavimentata in prossimità della zona di stoccaggio delle polveri.	10
D	13 02 05*	Deposito in fusti (1 al massimo) da 1 m3 posti su area pavimentata	1
E	15 02 05*	utilizzo di massimo 5 big bags da 1 m3 l'uno	5
F	16 06 01*	sfusi in un raccoglitore di plastica omologato poggiato su superficie pavimentata	1
G	16 01 06	sfusi in 2 cassoni da 6° m3 ciascuno su area pavimentata	60
H	17 02 03	3 cassoni da 30 m3 ciascuno	90
I	17 04 05	due cassoni con uguale volumetria (30m3)	60
L	17 05 04	cassone da 30 m3	30
M	17 06 03*	in big bag da 1 m3 in un numero massimo di 20.	20
N1/N2	19 01 05*	in big bags o in un silos rispettivamente nelle aree N1 ed N2	120+60
O	19 01 12	Scorie convogliate in una fossa di raccolta da 400 m3 massimo	400
P	19 08 06*	in big bag da 1 m3 e depositate su area pavimentata	6
Q	19 08 13*	rifiuti filtropressati e depositati sfusi in due cassoni (15 m3).	30

## **STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

L'azienda non è soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 334/1999 (attuazione della Direttiva 96/82 CE - SEVESO bis). E' soggetta a sola comunicazione ex articolo 5 del medesimo D.lgs. n. 334/1999.

## **CERTIFICAZIONI AMBIENTALI**

Lo stabilimento è in possesso di certificazione ambientale riconosciuta ISO14001 rilasciata con certificato n. 144974-2013-AE-ITA-ACCREDIA d.d. 27/8/2014.

# ALLEGATO 2

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Si riportano in tabella le BAT di settore con indicazione di quanto applicato all'interno dell'impianto di termovalorizzazione:

BAT	APPLICATA NON APPLICATA	NOTE
<b>Gestione dei rifiuti in ingresso</b>		
Conoscenza della composizione del rifiuto ai fini della progettazione di processo	APPLICATA	Procedura per omologa/accettazione rifiuti
Mantenimento di condizioni ottimali dell'area di impianto	APPLICATA	Prevista una pulizia continua delle aree dell'impianto
Gestione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso	APPLICATA	Procedura per omologa/accettazione rifiuti
Identificazione dei flussi in ingresso e di possibili rischi	APPLICATA	Procedura per omologa/accettazione rifiuti
Comunicazioni con il fornitore dei rifiuti	APPLICATA	Procedura per omologa/accettazione rifiuti
Controlli, campionamenti e determinazione sui rifiuti in ingresso	APPLICATA	Procedura per omologa/accettazione rifiuti
Rilevazione di materiali radioattivi	APPLICATA	Procedura gestione portale radiometrico e anomalie
<b>Stoccaggio dei rifiuti</b>		
Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati	APPLICATA	I rifiuti sono stoccati in una fossa adeguatamente isolata ed a tenuta
Minimizzazione della durata dello stoccaggio	APPLICATA	La capacità di stoccaggio della fossa è quella necessaria a garantire il funzionamento dell'impianto in occasione di festività consecutive che riducono l'afflusso di rifiuti
Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio	APPLICATA	L'aria di combustione viene prelevata dalla fossa rifiuti, che è così in depressione rispetto all'esterno. L'aria della zona stoccaggio fanghi viene immessa nella fossa rifiuti.
Previsione di più linee di trattamento in parallelo	APPLICATA	La potenzialità di trattamento dell'impianto è suddivisa su tre linee.
Identificazione dei rifiuti	APPLICATA	Procedura per omologa/accettazione rifiuti
Adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio	APPLICATA	L'impianto dispone di CPI e di un nuovo sistema di rilevazione incendi
Pretrattamento dei rifiuti	NON APPLICATA	Attività non svolta
Triturazione, selezione secco-umido o bioessiccazione dei RU indifferenziati	NON APPLICATA	Attività non svolta
Miscelazione e separazione all'interno della fossa	APPLICATA	Procedura compiti gruista
Triturazione di rifiuti ingombranti	NON APPLICATA	Non sono accettati i rifiuti ingombranti
Triturazione di rifiuti confezionati in fusti o imballati	NON APPLICATA	Attività non svolta
Miscelazione ed equalizzazione dei rifiuti pericolosi	NON APPLICATA	Attività non svolta
Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti	APPLICATA	Procedura compiti gruista

<b>BAT</b>	<b>APPLICATA NON APPLICATA</b>	<b>NOTE</b>
Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione	APPLICATA	Valutazioni del DVR e viste periodiche medico competente
Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (es.: ingombranti)	APPLICATA	Procedura compiti gruista e calo benna (i rifiuti non conformi vengono depositati sul piano tramogge)
Iniezione diretta dei reflui liquidi	APPLICATA	Il sistema di incenerimento dei fanghi prevede la loro iniezione direttamente nel canale di carico delle linee
Minimizzazione di possibili rientri d'aria in fase di alimentazione	APPLICATA	I pozzi di carico delle linee sono tenuti costantemente carichi per evitare rientri di aria
<b>Trattamento termico</b>		
Appropriata selezione della tecnologia di combustione	APPLICATA	La tecnologia con forni a griglia è la più diffusa a livello continentale per la combustione dei RSU
Impiego del CFD per migliorare la progettazione delle apparecchiature	APPLICATA	In fase di progettazione
Posizionamento e dimensionamento dell'alimentazione	APPLICATA	In fase di progettazione
Adozione di soluzioni progettuali per aumentare la turbolenza nella zona di postcombustione	APPLICATA	In fase di progettazione
Pretrattamento e miscelazione dei rifiuti	NON APPLICATA	Attività non svolta
Funzionamento in continuo anziché in discontinuo	APPLICATA	-
Impiego di un adeguato sistema di controllo della combustione	APPLICATA	La combustione è gestita attraverso un DCS che gestisce tutti i parametri e le apparecchiature dell'impianto
Impiego di camera a infrarossi per il monitoraggio e il controllo della combustione	NON APPLICATA	La tecnologia è stata valutata ma i vantaggi ottenibili non sembrano giustificare l'investimento
Ottimizzazione della distribuzione dell'aria (primaria e secondaria)	APPLICATA	La combustione è gestita attraverso un DCS che gestisce tutti i parametri e le apparecchiature dell'impianto
Preriscaldamento aria primaria e secondaria	APPLICATA	L'aria primaria viene preriscaldata ed è stato installato sulla Linea 1 un preriscaldamento spinto.
Impiego del ricircolo dei fumi in parziale sostituzione dell'aria secondaria	NON APPLICATA	È in fase di analisi una sua futura implementazione
Impiego di aria arricchita con ossigeno	NON APPLICATA	Non si ritiene necessario
Impiego di griglie raffreddate ad acqua	APPLICATA	Linea 1 e 3
Combustione ad alta temperatura	APPLICATA	In fase di progettazione
Ottimizzazione del tempo di permanenza e della turbolenza in camera di combustione ai fini di una combustione completa	APPLICATA	In fase di progettazione
Regolazione della portata per il mantenimento di condizione operative ottimali di combustione	APPLICATA	La combustione è gestita attraverso un DCS che gestisce tutti i parametri e le apparecchiature dell'impianto
Impiego di bruciatori ausiliari operanti in automatico	APPLICATA	Il DCS comanda l'accensione automatica dei bruciatori

<b>BAT</b>	<b>APPLICATA NON APPLICATA</b>	<b>NOTE</b>
Riciclo del sottogriglia incombusto in camera di combustione	NON APPLICATA	-
Protezione delle pareti del combustore con refrattari e impiego di pareti raffreddate ad acqua	APPLICATA	Linea 1 e 3 sistema forno-caldaia, Linea 2 forno adiabatico e caldaia a recupero
Limitazione delle velocità dei fumi e previsione di zone di calma a monte della convettiva	NON APPLICATA	In fase di progettazione
Determinazione del potere calorifico dei rifiuti in forma indiretta	NON APPLICATA	A livello di consuntivo, non sistematico
<b>Recupero energetico</b>		
Ottimizzazione dei livelli di recupero energetico	APPLICATA	In fase di progettazione Miglioramento continuo in caso di investimenti
Minimizzazione delle perdite di energia	APPLICATA	In fase di progettazione Miglioramento continuo in caso di investimenti
Incremento dell'efficienza di combustione dei rifiuti (riduzione incombusti)	APPLICATA	La combustione è gestita attraverso un DCS che gestisce tutti i parametri e le apparecchiature dell'impianto.
Riduzione dell'eccesso d'aria di combustione	APPLICATA	La combustione è gestita attraverso un DCS che gestisce tutti i parametri e le apparecchiature dell'impianto. Linea 1 e 3 lavorano con un ridotto eccesso d'aria.
Limitazione delle perdite indesiderate	APPLICATA	In fase di progettazione Controllo dei parametri d'esercizio
Minimizzazione degli autoconsumi	APPLICATA	Miglioramento continuo in caso di investimenti: passaggio a motori elettrici ad alta efficienza e inverter
Accurata selezione del tipo di turbina, idonea al regime di fornitura energetica e dotata di elevata efficienza elettrica	APPLICATA	In fase di progettazione
Incremento delle condizioni operative del vapore e impiego di riporti protettivi sui tubi	APPLICATA	Utilizzo di leghe tipo Inconel (cladding e thermal spray) a protezione delle parti più esposte dei generatori di vapore (pareti e banchi)
Riduzione pressione operativa del condensatore (aumento grado di vuoto)	APPLICATA	Utilizzo di condensazione ad acqua
Impiego di sistemi umidi di lavaggio dei fumi a condensazione	NON APPLICATA	Sistema trattamento fumi a secco e solo dopo lavaggio ad umido con recupero del calore tramite scambiatore fumi/fumi a monte e valle dello scrubber
Eventuale uso di pompe calore per massimizzare il recupero di energia termica	NON APPLICATA	-
Ottimizzazione della configurazione impiantistica del generatore di vapore	APPLICATA	In fase di progettazione
Impiego di apparecchiature con sistema forno-caldaia integrato	APPLICATA	Linea 1 e 3
Efficiente pulizia dei banchi convettivi	APPLICATA	Sistemi di pulizia in linea



<b>BAT</b>	<b>APPLICATA NON APPLICATA</b>	<b>NOTE</b>
Integrazione del ciclo acqua-vapore con impianti terzi di produzione di energia elettrica	NON APPLICATA	-
Adozione del re-surriscaldamento del vapore	NON APPLICATA	-
Impiego di particolari superfici di scambio per il surriscaldatore vapore	APPLICATA	Utilizzo di leghe tipo Inconel (cladding e thermal spray) a protezione delle parti più esposte dei generatori di vapore (pareti e banchi)
Riduzione della temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia	APPLICATA	In fase di progettazione Utilizzo di trattamento fumi a secco
Stoccaggio dei rifiuti sulla base della richiesta energetica	APPLICATA	Ricerca su mercato dei rifiuti necessari a coprire la capacità dell'impianto
Funzionamento in continuo per migliorare l'efficienza	APPLICATA	Utilizzo del volume della fossa per assorbire le variazioni dei flussi di conferimento
<b>Trattamento dei fumi</b>		
Adeguate individuazione del sistema di trattamento dei fumi, che operi entro i valori di emissione operativi associati alle BAT (vedi Tab. E.4.1)	APPLICATA	DeNOx SNCR ad urea Sistema a secco (bicarbonato e carbone attivo) Filtro a maniche Sistema a umido (soda)
Valutazione dei consumi energetici	APPLICATA	In fase di progettazione
Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento	APPLICATA	In fase di progettazione Installazione di uno strumento in linea per la misurazione dell'HCl in uscita caldaia per dosare adeguatamente i reagenti
Rimozione delle polveri	APPLICATA	In fase di progettazione
Trattamenti preliminari e finali	APPLICATA	In fase di progettazione
Riduzione delle emissioni di gas acidi (vedi Tab E.4.2) Sistemi ad umido - Sistemi a semi-secco - Sistemi a secco - Sistemi multistadio - Impiego di reagenti alcalini in fase di combustione - Accurata selezione del reagente alcalino	APPLICATA	In fase di progettazione Installazione di uno strumento in linea per la misurazione dell'HCl in uscita caldaia per dosare adeguatamente i reagenti
Riduzione degli ossidi di azoto: processi di riduzione selettiva non catalitica (SNCR) con adeguata selezione del reagente riducente	APPLICATA	In fase di progettazione
Riduzione delle emissioni di PCDD/DF	APPLICATA	In fase di progettazione Iniezione di carbone attivo in polvere
Mantenimento di adeguate condizioni e controllo della combustione	APPLICATA	In fase di progettazione Utilizzo da parte del DCS dei dati dello SME (emissioni)
Prevenzione della riformazione di PCDD/DF in fase di raffreddamento dei fumi (soluzioni progettuali ed operative)	APPLICATA	In fase di progettazione
Adsorbimento su carboni attivi (per iniezione nei fumi o su letto fisso)	APPLICATA	In fase di progettazione Iniezione di carbone attivo in polvere

BAT	APPLICATA NON APPLICATA	NOTE
Prevenzione dell'«effetto memoria»	APPLICATA	Periodica sostituzione delle parti in plastica dello scrubber e analisi delle parti d'impianto che potrebbero essere soggette ad effetto memoria
Riduzione delle emissioni di mercurio - Lavaggio in ambiente acido e impiego di additivi specifici - Impiego di carboni attivi tramite iniezione nei fumi o su letto fisso	APPLICATA	
Impiego di sistemi di lavaggio ad umido «a condensazione»	APPLICATA	Sistema trattamento fumi a secco e solo dopo lavaggio ad umido con recupero del calore tramite scambiatore fumi/fumi a monte e valle dello scrubber
Altre tecniche - Impiego di tiosolfato di sodio per la rimozione dello iodio e del bromo	NON APPLICATA	-
<b>Trattamento delle acque reflue</b>		
Selezione della tecnologia ottimale di incenerimento	APPLICATA	In fase di progettazione
Impiego di sistemi di trattamento privi di effluenti liquidi	NON APPLICATA	Presenza di una torre a umido
Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue all'interno del trattamento fumi	APPLICATA	In corso valutazione per miglioramento flussi
Raffreddamento delle acque reflue da lavaggio fumi	NON APPLICATA	-
Impiego del blow-down di caldaia come acqua di lavaggio	NON APPLICATA	-
Riutilizzo delle acque di laboratorio come reintegro per il lavaggio fumi/spegnimento scorie	NON APPLICATA	-
Impiego di sistemi di scarico delle scorie a secco	NON APPLICATA	-
Riutilizzo del percolato da stoccaggio scorie	NON APPLICATA	-
Raccolta separata delle acque meteoriche pulite	NON APPLICATA	-
Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione	APPLICATA	Vasca in testata al depuratore chimico-fisico
Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico	APPLICATA	Due depuratori chimico-fisici
Impiego di solfuri per la precipitazione dei metalli disciolti	APPLICATA	-
Impiego di filtrazione su membrane	NON APPLICATA	-
Strippaggio di ammoniaca dalle acque da SNCR	NON APPLICATA	-
Trattamento separato degli effluenti provenienti dai diversi stadi di lavaggio	APPLICATA	Uno dei due depuratori è dedicato al trattamento delle acque da depurazione effluenti gassosi
Trattamento biologico anaerobico delle acque reflue	NON APPLICATA	-
Evaporazione delle acque reflue all'interno del processo o separata	NON APPLICATA	-
Recupero HCl dalle acque effluenti dai sistemi ad umido	NON APPLICATA	-

<b>BAT</b>	<b>APPLICATA NON APPLICATA</b>	<b>NOTE</b>
Recupero di gesso dalle acque effluenti dai sistemi ad umido	NON APPLICATA	-
<b>Gestione dei residui solidi</b>		
Migliore esaurimento delle scorie («burnout»)	NON APPLICATA	-
Separazione delle scorie dai residui da trattamento fumi	APPLICATA	Il flusso delle scorie di combustione è separato da quello delle polveri da trattamento fumi
Separazione delle particelle solide (polveri) dai sali di reazione del trattamento fumi	NON APPLICATA	-
Rimozione dei materiali metallici, ferrosi e non, dalle scorie di combustione	APPLICATA	Non effettuata sull'impianto: le scorie vengono inviate a recupero dove vengono estratti i metalli ferrosi e non
Riutilizzo delle scorie, dopo maturazione	NON APPLICATA	Non effettuata sull'impianto: le scorie vengono inviate a recupero. Recupero, non necessariamente riutilizzo.
Trattamento delle scorie con sistemi a secco e ad umido	NON APPLICATA	Non effettuata sull'impianto: le scorie vengono inviate a recupero.
Trattamenti termici delle scorie	NON APPLICATA	-
Incremento della temperatura operativa e impiego di aria arricchita	NON APPLICATA	-
Funzionamento a temperature operative elevate («a scorie fuse»)	NON APPLICATA	-
Trattamento dei residui da trattamento dei fumi - Solidificazione in cemento - Incapsulamento in bitume - Vetrificazione e fusione - Estrazione acida	NON APPLICATA	-
Stabilizzazione con FeSO <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> , H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> - Recupero dei sali sodici (nel caso di impiego di bicarbonato)	NON APPLICATA	-
<b>Rumore</b>		
Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso	APPLICATA	Il locale avanfossa (zona scarico rifiuti) è al coperto
Impiego di materiali fonoassorbenti	APPLICATA	Gli scivoli di scarico sono stati rivestiti di materiale fonoassorbente; i ventilatori esterni sono cofanati dal punto di vista acustico e sulla Linea 3 l'intro gruppo ventilatore è rinchiuso in una cabina fonoassorbente; le valvole di sicurezza sono dotate di silenziatori.
Impiego di sistemi di coibentazione	APPLICATA	
Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose	APPLICATA	
<b>Strumenti di gestione ambientale</b>		
Certificazioni UNI EN ISO 14001	APPLICATA	Certificazione ottenuta nel 2002
EMAS	NON APPLICATA	È in corso l'analisi preliminare volta a accreditare il sito
<b>Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica</b>		
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo	APPLICATA	Sito internet
Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini	APPLICATA	Incontri con associazioni ambientaliste, costante apertura dell'impianto a visite guidate

<b>BAT</b>	<b>APPLICATA NON APPLICATA</b>	<b>NOTE</b>
Apertura degli impianti al pubblico	APPLICATA	Nel 2013 15 visite per 255 persone (apertura a scuole e cittadini)
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all'ingresso impianto e/o su Internet	APPLICATA	Dal 2014 disponibili i dati delle emissioni sul sito internet in tempo reale

# ALLEGATO 3

## LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del 8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora, sito in Comune di Trieste, via Errera, 11, viene rilasciata a favore della Società ACEGAS-APS-AMGA S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, via del Teatro, 5, a condizione che il gestore dell'impianto stesso rispetti le seguenti prescrizioni:

### **1. SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI (D10) E INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA (R1)**

#### **1.1 Metodo di trattamento dei rifiuti**

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto di incenerimento della ditta sono:

"D10 - Incenerimento a terra", per quanto attiene alla termodistruzione di rifiuti urbani, speciali assimilabili e sanitari.

Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto di incenerimento della ditta sono:

"R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia"

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dal funzionamento dell'inceneritore stesso dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 e non viene pertanto regolamentato dalla presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 7 agosto 2013, il Gestore è autorizzato ad esercitare l'attività di recupero R1 esclusivamente se l'installazione tratta rifiuti prodotti sul territorio nazionale.

#### **1.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare**

La quantità massima complessiva di rifiuti smaltibili (D10) o recuperabili (R1) presso l'impianto tramite incenerimento è di 4.284 tonn/settimana complessive (612 t/giorno su tre linee) di rifiuti per i CER richiesti. La potenzialità teorica dell'impianto è di 197.000 tonn/anno.

La capacità nominale dell'impianto è pari a 25,5 Mg/ora complessive per un PCI nominale di 2.200 kcal/kg per le linee 2 e 3 e di 2.420 kcal/kg per la linea 1.

Il carico termico nominale dell'impianto è pari a 67,3 MW ( 25,5 Mg/ora di rifiuti con PCI di 2280 kcal/kg).

Relativamente ai rifiuti identificati con codice CER 180107 e 180109 l'impianto è autorizzato ad accettare esclusivamente tali rifiuti al solo fine di permettere la distruzione dei corpi del reato a seguito di richieste avanzate dalle pubbliche amministrazioni; tali rifiuti saranno inseriti direttamente in tramoggia senza scaricarli preliminarmente nella fossa dei rifiuti.

Presso l'impianto è ammesso lo smaltimento e il recupero dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

<b>Codice CER</b>	<b>Tipologia di rifiuto</b>
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUICOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUICOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 02	Scarti di tessuti animali
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della preparazione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa.
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	rifiuti dell'INDUSTRIA dolciaria e della panificazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 02	Segatura
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare, e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

04 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 15	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	rifiuti da Produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti
07 06	rifiuti da Produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti
15 00 00	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 05	gas IN CONTENITORI A PRESSIONE E PRODOTTI CHIMICI DI SCARTO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01	RIFIUTI DEI REPARTI DI MATERNITÀ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 (limitatamente alla distruzione di corpi di reato)
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 (limitatamente alla distruzione di corpi di reato)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 04	Carbone attivo esaurito
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma



19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivante da rifiuti)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI nonché DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi combustibili
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	Rifiuti della pulizia stradale

20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti

- 1) L'impianto non potrà smaltire rifiuti destinati alla raccolta differenziata così come intesa nell'art. 183 Parte IV del D.Lgs. 152/06, ma solo scarti provenienti dal recupero di materia degli stessi.
- 2) Relativamente ai rifiuti con cod. CER 07 02 99 si specifica che essi consistono esclusivamente in sfridi di lavorazione ed etichette derivanti dalla lavorazione della plastica.
- 3) Relativamente ai rifiuti con cod. CER 07 06 99 si specifica che essi consistono esclusivamente in cosmetici scaduti.
- 4) Relativamente ai rifiuti con cod. CER 16 05 05, 16 05 09, 18 01 07, e 18 01 09 si specifica che tra essi non sono ammessi solventi organici o altre sostanze chimiche in grado di provocare fenomeni di combustione violenti o esplosivi.
- 5) Per quel che attiene il rifiuto CER 19 08 05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) il quantitativo massimo inceneribile all'anno non potrà essere superiore al 12% del quantitativo totale di rifiuti termovalorizzati in un anno
  - b) nel caso la Società intenda avviare all'incenerimento fanghi CER 19 08 05 provenienti da impianti di depurazione acque reflue urbane diversi da quelli a servizio della città di Trieste, dovrà comunicare tale intendimento alla Regione, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Trieste, e trasmettere al citato dipartimento provinciale copia dei certificati analitici dei fanghi stessi.

## **2. TRASFERIMENTO E CONDIZIONAMENTO VOLUMETRICO DEI RIFIUTI (D13, D14, D15)**

### **2.1 Metodo di trattamento dei rifiuti**

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:

"D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12";

"D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12"

"D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate dal presente atto sono:

"R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Tali operazioni, da attuarsi solo in caso di malfunzionamento dell'inceneritore, corrispondono al trasferimento diretto di rifiuti dai mezzi della raccolta urbana a semirimorchi compattatori ("press-container") ed al trasferimento dei rifiuti in container scarrabili previa riduzione volumetrica con apposito macchinario.

### **2.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare**

La quantità massima complessiva di rifiuti trattabili presso l'impianto, attraverso le **operazioni di cui al punto 2.1** è pari a 5000 tonn/anno per i rifiuti urbani e speciali assimilati.

CER	Tipologia di rifiuto
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
<del>20</del> 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

### 2.3 Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Previamente al riavviamento dell'impianto in condizioni di regime dovrà essere eseguita un'accurata ed idonea pulizia e disinfezione delle superfici coinvolte con la movimentazione dei rifiuti.

## 3. RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE DI RIFIUTI INGOMBRANTI (D14)

### 3.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto sono:

"D14 - ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata", per quanto attiene all'adeguamento volumetrico nel caso di malfunzionamento del trituratore di rifiuti ingombranti.

### 3.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da trattare

Oltre a quanto precedentemente autorizzato, la quantità di rifiuti ingombranti che potranno essere sottoposti a trattamento di ricondizionamento preliminare è pari a 140 tonn/settimana per le tipologie di seguito elencate:

CER	Tipologia di rifiuto
15	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 07	Rifiuti urbani ingombranti
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37*

## **3BIS - (R12) SCAMBIO DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE DA R1 A R11**

### **3bis.1 - Metodo di trattamento dei rifiuti**

In alternativa a quanto previsto al punto 3. presso l'impianto sono autorizzate le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) seguenti:

"R12 – scambio di rifiuti consistente nella triturazione di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata e conseguente recupero differenziato del tritato", per quanto attiene all'adeguamento volumetrico tramite trituratore di rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata. Tali operazioni corrispondono al funzionamento ordinario del trituratore di rifiuti ingombranti.

### **3bis.2 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da trattare**

Oltre a quanto precedentemente autorizzato, la quantità di rifiuti ingombranti che potranno essere sottoposti a trattamento di ricondizionamento preliminare è pari a 140 tonn/settimana per le tipologie di seguito elencate:

<b>CER</b>	<b>Tipologia di rifiuto</b>
15	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 07	Rifiuti urbani ingombranti
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37*

## **4. DEPOSITO PRELIMINARE (D15)**

### **4.1 Metodo di trattamento dei rifiuti**

Le operazioni di smaltimento (Allegato B Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto sono:

"D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

## 4.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire

Le quantità massime e le tipologie CER dei rifiuti depositabili secondo le operazioni di cui al punto 4.1, sono riportate di seguito:

CER	Tipologia di rifiuto	Quantità (m3)
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	
16 01	VEICOLI FUORI USO	
16 01 03	Pneumatici usati	60
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	30
20 03 07	Rifiuti ingombranti	150

## 5. MESSA IN RISERVA (R13)

### 5.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di recupero (Allegato C Parte IV D.Lgs. 152/06) autorizzate presso l'impianto sono:

"R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

### 5.2 Tipi e quantitativi dei rifiuti da recuperare

Le tipologie CER e le quantità massime dei rifiuti depositabili secondo le operazioni R13 – messa in riserva di rifiuti, sono riportate di seguito:

CER	Tipologia di rifiuto								
<b>Quantità totali m3</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>150</b>
15	RIFIUTI DA IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)								
1501	IMBALLAGGI								

CER	Tipologia di rifiuto								
Quantità totali m3		60	60	150	160	60	30	60	150
15 01 01	Carta e cartone	150101							
15 01 02	Imballaggi in plastica		150102						
15 01 03	Imballaggi in legno				150103				
15 01 04	Imballaggi metallici					150104			
15 01 07	Imballaggi in vetro						150107		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI								
1601	VEICOLI FUORI USO								
16 01 03	Pneumatici fuori uso							160103	
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE								
1702	LEGNO VETRO E PLASTICA								
17 02 01	Legno				170201				
17 02 02	Vetro						170202		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE								
1910									
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi					191002			
1912	I								

CER	Tipologia di rifiuto								
<b>Quantità totali m3</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>150</b>
191203	Metalli non ferrosi					191203			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				191207				
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA								
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA								
200101	Carta e cartone	200101							
200102	Vetro						200102		
200105	Metallo (piccole dimensioni)					200105			
200106	Altri tipi di metalli					200106			
200107	Legno				200107				
200108	Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio			200108					
200125	Oli e grassi commestibili			200125					
200138	Legno diverso da quello alla voce 200137				200138				
200139	plastica		200139						
200140	metallo					200140			
2002	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI)								

CER	Tipologia di rifiuto								
<b>Quantità totali m3</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>150</b>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili			200201					
2003	ALTRI RIFIUTI URBANI								
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati								200301
20 03 07	Rifiuti ingombranti								200307

Relativamente ai rifiuti con cod. CER 20 01 08 e 20 02 01 si specifica che essi non devono emettere odori molesti.

## 6. SITUAZIONI DI NECESSITÀ ED URGENZA

In caso di situazioni di necessità e di urgenza dovute a problematiche legate esclusivamente alla raccolta differenziata nella Provincia di Trieste presso l'impianto potranno essere effettuate le operazioni di seguito elencate:

Tipologia	Provenienza	Tipo raccolta	Tipologia mezzo raccolta	CER	Operazione	Quantità (m3)	Tempo massimo di deposito giorni
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Campana/cassonetto	Autotreno scarrabile	20 01 01 15 01 01	R13	200	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Manuale	20 01 01 15 01 01	R13	80	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata provincia	Cassonetti	Monooperatore	20 01 01 15 01 01	R13	200	7
Carta e cartone	Raccolta differenziata porta a porta Trieste	Manuale	Compattatore	20 01 01 15 01 01	R13	80	7
Vetro e Lattine	Raccolta differenziata provincia	Campana Cassonetto	Autotreno scarrabile	15 01 06	R13	30	7
	Raccolta differenziata Trieste		Compattatore	15 01 06	R13	30	7
Vetro	Raccolta differenziata Duino Aurisina	Campana	Autotreno scarrabile	20 01 02 15 01 07	R13	30	7
Plastica	Raccolta differenziata Duino Aurisina	Campana	Autotreno scarrabile	20 01 39 15 01 02	R13	200	7



Ingombranti misti	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	20 03 07 15 01 03	D13/D14/D15/R13	160	7
Legno	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	20 01 38 15 01 03	R13	160	7
Ferro	Raccolta differenziata provincia	Cassone scarrabile	Autotreno scarrabile	20 01 40 15 01 04	R13	160	7

## 7. PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

Le operazioni di cui ai punti 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1 del presente Allegato B, dovranno essere condotte in modo da non costituire pericolo per la salute umana né arrecare pregiudizio all'ambiente.

Dovranno essere garantite le condizioni previste dalle vigenti normative in materia di emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e sicurezza dei lavoratori. Dovranno essere adottate idonee misure per evitare la dispersione di liquami e garantire la pulizia delle superfici e dei luoghi di lavoro nonché per la dissuasione e l'allontanamento di animali infestanti.

I rifiuti oggetto delle operazioni di "raggruppamento preliminare" (D13), di "ricondizionamento preliminare" (D14), di "deposito preliminare" (D15) e di "messa in riserva" (R13) non dovranno provocare odori molesti.

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera:

camino	descrizione	portata	altezza
E1	Forno 1 a griglia mobile orizzontale (23,9 MWth)	44.513 Nmc/h	100 m
E2	Forno 2 a griglia mobile orizzontale (21,7 MWth)	41.533 Nmc/h	100 m
E3	Forno 3 a griglia mobile orizzontale (21,7 MWth)	41.324 Nmc/h	100 m

Ai sensi dell'articolo 237 duodices del d.lgs 152/06 fino al 10 gennaio 2016 l'impianto dovrà rispettare i valori limite per le emissioni in atmosfera indicati dall'allegato 1, paragrafo A. del D.Lgs. 133/05. Successivamente al 10 gennaio 2016 l'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione in atmosfera indicati dall'Allegato 1, paragrafo A al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Per la valutazione della conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento a quanto indicato dall'Allegato 1, paragrafo C al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

## A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA FINO AL 10 GENNAIO 2016

### 1. Valori limite di emissione medi giornalieri

Polveri totali	10 mg/m <sup>3</sup>
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10 mg/m <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	10 mg/m <sup>3</sup>
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1 mg/m <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 mg/m <sup>3</sup>
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>

### 2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti

	100% (A)	97% (B)
Polveri totali	30 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	20 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	60 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	4 mg/m <sup>3</sup>	2 mg/m <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO <sub>2</sub> )	400 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>

### 3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora

(I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi del citato D.lgs 133/05 in accordo con le norme CEN, ove emanate.)

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni +V	0,5 mg/m <sup>3</sup> in totale
Cd + Tl	0,05 mg/m <sup>3</sup> in totale
Hg	0,05 mg/m <sup>3</sup>

#### 4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) [1]	0,1 ng/m <sup>3</sup>
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [2]	0,01 mg/m <sup>3</sup>

[1] I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come tossicità equivalente. Per la determinazione della concentrazione «tossica equivalente», le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 -Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

[2] Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j] fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 -cd] pirene

## 5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/m<sup>3</sup> come valore medio giornaliero,
- 100 mg/m<sup>3</sup> come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/m<sup>3</sup>.

## A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA DOPO IL 10 GENNAIO 2016

### 1. Valori limite di emissione medi giornalieri in mg/Nm<sup>3</sup>

Polveri totali	10
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10
acido cloridrico (HCl)	10
acido fluoridrico (HF)	1
Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO <sub>2</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	200
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	30

## 2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti in mg/Nm<sup>3</sup>

	(100 %) A	(97 %) B
a) Polveri totali	30	10
a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10
a) Acido cloridrico (HCl)	60	10
a) Acido fluoridrico (HF)	4	2
a) Biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	200	50
a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO <sub>2</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	400	200
a) Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	60	30

## 3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm<sup>3</sup>

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C, dall'Allegato 1, al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	0,5 in totale
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

#### 4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C, dall'Allegato 1, al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) [1]	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [2]	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
c) PCB-DL [3]	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene
Dibenz[a, h]antracene
Benzo[h]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a, e]pirene
Dibenzo[a, h]pirene
Dibenzo[a, i]pirene
Dibenzo[a, l]pirene
Indeno [1,2,3 - cd] pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenero	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

## 5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio su 10 minuti.

## **9. SCARICHI IDRICI**

Il punto di scarico S1 dovrà rispettare i limiti indicati in Tab. 3 Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06 (scarico in fognatura);

Ai sensi dell'articolo 237 duodices del d.lgs 152/06 fino al 10 gennaio 2016 il punto di controllo P1 (uscita depuratore acque da trattamento effluenti gassosi) dovrà rispettare i limiti indicati nel D.Lgs. 133/05.

Successivamente al 10 gennaio 2016 il punto di controllo P1 dovrà rispettare i valori limite di emissione negli scarichi idrici indicati dall'Allegato 1, paragrafo D al titolo III-bis alla parte IV del D.Lgs.152/06.

il punto di controllo P3 (uscita depuratore) dovrà rispettare i limiti indicati dall'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

## **10. GARANZIE FINANZIARIE**

Al sensi dell'art. 25 della L.R. 30/1987 dovrà essere mantenuta, con le modalità previste dal DPGR 08.10.1990, n. 0502/Pres, la garanzia finanziaria a favore del Comune sede dell'impianto.

## **11. INDENNIZZO**

Con le modalità previste dal Capo V del DPGR 08.10.1990, n. 0502/Pres dovrà essere determinato l'indennizzo da corrispondere al Comune sede dell'impianto di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, a titolo di risarcimento dei relativi disagi.

## **12. PRESCRIZIONI**

I rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale regionale godono di una priorità in ingresso al termovalorizzatore rispetto agli altri rifiuti autorizzati in ingresso

I rifiuti radioattivi non rientrano nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il controllo della radioattività sui rifiuti dovrà avvenire secondo la procedura operativa concordata dalla ditta con gli Enti preposti.

## **13. MISURE CONTRO IL CONTAGIO DA LEGIONELLA SPP.**

La Società deve concordare con le autorità sanitarie l'adozione di uno specifico piano di valutazione del rischio, di intervento e di monitoraggio atto a definire gli apprestamenti da attivare contro l'eventuale sviluppo di tale batterio nelle torri di raffreddamento a servizio dell'impianto."

## **14. ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO**

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.



# ALLEGATO 4

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

#### **Eventuali superamenti dei limiti di emissione misurati in continuo**

Gli eventuali superamenti dei valori limite dei parametri misurati in continuo dovranno essere comunicati a Regione e Dipartimento Provinciale di ARPA FVG entro la fine della giornata lavorativa successiva all'evento.

#### **Incidenti o eventi imprevisti**

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'evidenza dell'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

## Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

## Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

## Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 12 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

## Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e AAS con frequenza annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

## 1.2 RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	AcegasApsAmga S.p.A.	ing. Stefano Gregorio
Società terza contraente	Come da comunicazione della Società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste

## 1.3 ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

### 1.3.A PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Inquinanti e Parametri	E1	E2	E3	MODALITÀ DI CONTROLLO e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	X	X	X	X	semestrale	Metodiche e priorità indicate in art. 271 comma 17 - D.Lgs. 152/06
Ammoniaca *	X	X	X	X	Semestrale	
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	X	X	X	X	semestrale	
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	X	X	X	X	semestrale	
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	X	X	X	X	semestrale	
Arsenico (As) e composti	X	X	X		trimestrale	
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		trimestrale	
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		trimestrale	
Rame (Cu) e composti	X	X	X		trimestrale	
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		trimestrale	
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		trimestrale	
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		trimestrale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	X	X	X		trimestrale	
Policlorobifenili (PCB) *	X	X	X		trimestrale	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	X	X	X		trimestrale	
Cloro e composti inorganici	X	X	X	X	semestrale	
Fluoro e composti inorganici	X	X	X	X	semestrale	
PM	X	X	X	X	semestrale	
Temperatura	X	X	X	X	trimestrale	
Pressione	X	X	X	X	trimestrale	
Ossigeno	X	X	X	X	trimestrale	
Umidità	X	X	X	X	trimestrale	
Portata	X	X	X	X	trimestrale	

Nota \*: Parametri da monitorare successivamente al 10 gennaio 2016

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1, E2, E3	DeNOx SNCR	Lance iniezione (pulizia settimanale) Strumentazione (verifica annuale)	Dosaggio Urea	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Assorbitore a secco – iniezione bicarbonato di sodio	Mulini macinazione e trasportatore (controllo mensile)	Dosaggio bicarbonato di sodio	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Assorbitore a secco – iniezione carbone attivo	Dosatori (controllo mensile)	Dosaggio carbone attivo	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Filtro a maniche	Tramogge (verifica annuale) Maniche filtranti (verifica annuale) Strumentazione (verifica annuale)	Differenza di pressione	Continuo	Cartacea / Informatica
E1, E2, E3	Torre di lavaggio	Sistema iniezione (verifica annuale) Strumentazione (verifica annuale)	Dosaggio soda caustica	Continuo	Cartacea / Informatica

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri di bicarbonato di sodio	Caricamento sili, macinazione e dosaggio	Sistema confinato in un locale chiuso	Ispezione visiva sistema macinazione, sili e condotte	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Polveri di carboni attivi	Caricamento silo e dosaggio	Sistema confinato in un locale chiuso	Ispezione visiva sistema macinazione, sili e condotte	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Aria umida, odori	Stoccaggio scorie	Sistema confinato e aspirazione fumane ed aria zona stoccaggio	Ispezione visiva condotte	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Polveri leggere da trattamento fumi	Movimentazione e confezionamento materiale pulverulento	Confinamento area confezionamento polveri nei sacconi	Ispezione visiva sili e condotte trasporto pneumatico, e zona confezionamento sacconi	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Polveri leggere da combustione rifiuti	Sistema azionamento griglia di combustione	Confinamento area ed utilizzo aria primaria	Ispezione visiva area circostante griglie	Durante i giri degli operatori (giornaliera)	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione
Gas derivanti dai fanghi da smaltire	Sistema stoccaggio ed iniezione fanghi	Confinamento area e mantenimento depressione con ventilatore	Utilizzo strumento multigas per accedere all'area	Ispezione in caso di necessità manutentive	Eventuali interventi di manutenzione conseguenti all'ispezione

## Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati

	S1 (uscita impianto)	P1 (acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi)	P3 (uscita secondo depuratore ai sensi art.101 del D.Lgs. 152/06)	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
pH	X	X	X	P1 P3	annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Temperatura	X	X	X	P1 P3	annuale	
Colore	X				annuale	
Odore	X				annuale	
Materiali grossolani	X				annuale	
Solidi sospesi totali	X	X	X		Annuale (S1 P3) Giornaliero (P1)	
BOD <sub>5</sub>	X				annuale	
COD	X				annuale	
Alluminio	X				annuale	
Arsenico (As) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Boro	X				annuale	
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Cromo (Cr) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Cromo esavalente	X		X		annuale	
Ferro	X				annuale	
Manganese	X				annuale	
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Rame (Cu) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Selenio	X				annuale	
Tallio (Tl) e composti	X	X			Annuale (S1) mensile (P1)	
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		Annuale (S1 P3) mensile (P1)	
Cianuri	X				annuale	
Cloro attivo libero	X				annuale	
Solfuri	X				annuale	
Solfiti	X				annuale	
Solfati	X				annuale	
Cloruri	X				annuale	
Fluoruri	X				annuale	
Fosforo totale	X				annuale	
Azoto totale	X				annuale	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X			Annuale (S1) semestrale (P1)	
Azoto nitroso (come N)	X				annuale	
Azoto nitrico (come N)	X				annuale	
Grassi e olii animali/vegetali	X				annuale	
Idrocarburi totali	X				annuale	
Aldeidi	X				annuale	
Tensioattivi totali	X				annuale	
Composti organici alogenati	X				annuale	
Diossine e Furani (PCDD+PCDF) come Teq		X			semestrale	

IPA	X	X			Annuale (S1) semestrale (P1)	
Policlorobifenili (PCB-DI) come Teq **		X			semestrale	
Fenoli	X				annuale	
COT	X				annuale	
Portata	X	X	X			

Nota \*\*: Parametri da monitorare successivamente al 10 gennaio 2016

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
P1	Impianto di trattamento chimico-fisico per trattamento acque reflue da depurazione di effluenti gassosi	Correzione pH e dosaggio reattivi	pHmetro	Uscita finale P1	Continuo	Cartacea / Informatica
		Filtrazione veloce su filtri a sabbia				
		Filtrazione su filtro a carbone attivo granulare				
		Trattamento con resine a scambio ionico selettive per metalli pesanti				
P3	Impianto di trattamento chimico-fisico acque di processo	Accumulo, omogeneizzazione e e pre-ossidazione solfiti	pHmetro, potenziale redox	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	Cartacea / Informatica-
		Abbattimento ammoniacale	pHmetro, potenziale redox	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Declorazione e rimozione di eventuali composti organici	-	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Insolubilizzazione metalli pesanti	pHmetro, potenziale redox	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Coagulazione	pHmetro	Vasca reazione	continua, giornaliera feriale	
		Flocculazione	visivo	Vasca reazione	giornaliera feriale	
		Sedimentazione	visivo	sedimentatore	giornaliera feriale	
		Filtrazione a sabbia	controlavaggi	Batteria filtrante	giornaliera feriale	
		Filtrazione a carbone	controlavaggi	Batteria filtrante	giornaliera feriale	
		Filtrazione a resine	controlavaggi	Batteria filtrante	giornaliera feriale	
		Disidratazione meccanica del fango	visivo	Fanghi disidratati	giornaliera feriale	
		Uscita finale	pHmetro	Uscita finale P1	Continuo	

## RUMORE

Dovranno essere eseguite misure fonometriche lungo il perimetro del comprensorio produttivo presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite

- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate: e potranno essere variate in accordo con Arpa mantenendo il riferimento ai punti utilizzati nell'attività di mappatura acustica allegata agli atti istruttori di A.I.A.

- nel caso di nuovi ampliamenti del comprensorio;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni ;

I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento, si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## RADIAZIONI

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

Tab. 7 – Controllo radiometrico

<b>Materiale controllato</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
Rifiuti in ingresso	Portale radiometrico	Continua	Comunicazioni anomalie radiometriche agli Enti Competenti

Il portale radiometrico viene gestito in conformità alla Procedura concordata con gli Enti Competenti (Prefettura di Trieste, ARPA FVG Fisica Ambientale, Vigli del Fuoco Comando provinciale di Trieste).

## RIFIUTI

Nelle tabelle 8 e 9 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti i CER in ingresso	Registrazione peso, data e ora del conferimento	Ogni conferimento	Registro di carico e scarico rifiuti
	Controllo e registrazione documentazione (FIR, bolle, autorizzazioni)	Se presente, ogni conferimento	Registro di carico e scarico rifiuti
	Controllo visivo carico conferito	A spot, in funzione della tipologia	/

Tab. 9 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
12 01 16* Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
16 06 01* Batterie al piombo	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R5	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 02 03 Plastica	D10/R1	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 04 05 ferro e acciaio	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 05 04 Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R5	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi	R5/D9	Rapporto di prova Visivo e peso	Semestrale	Registro di carico e scarico (peso)
19 01 12 ceneri pesanti e scorie	R13/R5	Rapporto di prova Visivo e peso	Semestrale	Registro di carico e scarico (peso)
19 08 06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)
19 08 13* fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D9	Visivo e peso	Ogni carico	Registro di carico e scarico (peso)



## 1.3.B GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 10 e 11 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 10 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri			
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità
Forno	Pesatura rifiuti	Ogni carico	Regime	strumentale
	Temperatura griglia	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Portate arie di combustione	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Temperatura gas di combustione	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Caldaia	Temperature fumi	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Temperatura, pressione e portata vapore SH	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Livello acqua nel corpo cilindrico	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Recupero energetico	Temperatura, pressione e portata vapore ingresso turbina	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
	Temperatura e pressione vapore uscita turbina	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale

Tab. 11– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Pese	Verifica taratura delle unità di pesatura veicoli	triennale	rapporto
Carriponte	Verifiche funzionali	trimestrale	Cartaceo/Informatico
Pompe	Verifica funzionalità, tenute, cuscinetti	annuale	Cartaceo/Informatico
Ventilatori	Verifica funzionalità, cinghie, cuscinetti	annuale	Cartaceo/Informatico
Trasportatori meccanici	Verifica funzionalità, catene e guide, cuscinetti, pulizia	mensile	Cartaceo/Informatico
Griglie e macchine	Ingrassaggio	mensile	Cartaceo/Informatico
Compressori ed essiccatori	Verifica funzionalità, lubrificanti	trimestrale	Cartaceo/Informatico
Depuratore	Manutenzione ordinaria	settimanale	Cartaceo/Informatico

## Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 12- *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Macchina	Parametri			
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità
Forno	Temperature e pressioni camera combustione	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Caldaia	Temperature, pressioni e portate acqua e vapore	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Turbina a Vapore	Temperature, pressioni e portate vapore	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Sistema Trattamento Fumi	Parametri SME	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale
Depuratore	Temperature, pH e portate	continuo	Avviamento Regime Arresto	strumentale

Tab. 13 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno	Verifica e taratura della strumentazione necessaria al controllo dei parametri funzionali	Annuale	
Caldaia	Verifica e taratura della strumentazione necessaria al controllo dei parametri funzionali	Annuale	
Turbina	Verifica e taratura della strumentazione necessaria al controllo dei parametri funzionali	Annuale	
SME	Manutenzione (trim.) e verifica tarature (ann.)	Trimestrale/Annuale	
Depuratore	Sostituzione materiali filtranti	Semestrale	

## Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 14 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Fossa	Controllo visivo livello	giornaliera	Nessuna			
Serbatoi urea	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna	Controllo visivo del livello	giornaliera	Nessuna
Sili Bicarbonato di sodio	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna			
Silo Carbone Attivo	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna			
Serbatoio NaOH	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna	Controllo visivo del livello	giornaliera	Nessuna
Serbatoi reagenti depuratore	Verifica visiva integrità	giornaliera	Nessuna	Controllo visivo del livello	giornaliera	Nessuna
Serbatoi gasolio	Verifica integrità	quinquennale	Report	Serbatoi gasolio		

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 15 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo materie prime	t/t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Consumo risorse idriche	m <sup>3</sup> /t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Quantitativo polveri prodotte	t/t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Quantitativo scorie prodotte	t/t rifiuto incenerito		annuale	Relazione annuale
Efficienza energetica	%	$E_{Eef} = Kc * (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 * (E_w + E_f))$	annuale	Relazione annuale

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 16, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 16.

Tab . 16 - Attività a carico dell'Ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del Piano (dodici anni)
Visita di controllo in esercizio	3 anni	Aria Acqua Rifiuti Clima acustico	4

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.



